



UNIVERSITÀ  
DI FOGGIA



Il Direttore Generale  
Dott. Sandro Spataro

Direzione Ricerca, Alta Formazione, Internazionalizzazione e Terza Missione  
Dott. Tommaso Campagna

Area Alta Formazione e Studi Avanzati  
Dott. Pierluigi Rossano Centola

Servizio Master, Corsi di Perfezionamento ed Esami di Stato  
Dott. Nicola Tricarico

**Oggetto:** *Indizione, per l'anno 2025, della prima e della seconda sessione degli Esami di Stato per l'esercizio della libera professione di Dottore commercialista, di Esperto contabile e delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della Revisione legale.*

## IL RETTORE

- VISTA** la legge 8 dicembre 1956 n. 1378, che reca norme sugli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
- VISTO** il Regolamento sugli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle libere professioni, approvato con D.M. 9 settembre 1957 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 10 marzo 1995 n. 327, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme relative al tirocinio per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore commercialista;
- VISTO** il decreto ministeriale 8 marzo 1996 n. 622, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale;
- VISTO** il decreto ministeriale 24 ottobre 1996, n. 654, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sull'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Dottore commercialista;
- VISTO** il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, "*Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*";
- VISTO** il decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2000 n. 245 - supplemento ordinario n. 170 -, recante "*Determinazione delle classi delle lauree universitarie*", e in particolare le classi 17 e 28 allegate allo stesso decreto;
- VISTO** il decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001, n. 18, recante "*Determinazione delle classi delle lauree specialistiche*", e in particolare le classi 64/S e 84/S allegate allo stesso decreto;
- VISTO** il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente "*Modifiche al*



*regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*;

- VISTO** il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 153, recante *“Determinazione delle classi delle lauree universitarie”*, e in particolare le classi L-18 e L-33 allegate allo stesso decreto;
- VISTO** il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007 n. 155, recante *“Determinazione delle classi delle lauree magistrali”*, e in particolare le classi LM-56 e LM-77 allegate allo stesso decreto;
- VISTI** i decreti ministeriali e interministeriali con i quali sono state definite, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico;
- VISTO** il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante *“Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34”* e, in particolare, la Sezione II, Capo IV;
- VISTO** il decreto ministeriale 7 agosto 2009 n. 143, recante *“Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile”*, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139
- VISTO** il decreto ministeriale 5 novembre 2010, recante *“Tirocinio per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Dottore commercialista e di Esperto contabile”*;
- VISTO** l'art. 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha modificato la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate;
- VISTO** il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, n. 146, *“Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, in ordine al *“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”*;
- VISTA** la convenzione quadro, adottata con il Ministero della giustizia e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, trasmessa da quest'ultimo in data 17 ottobre 2014, in attuazione dell'art. 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- VISTO** il Decreto interministeriale del 19 gennaio 2016, n. 63, concernente *“Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della Revisione legale”* e, in particolare, l'art. 1, comma 3, e l'art. 11, commi 1 e 2;



**VISTO**

il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 6, commi 1 e 2, secondo cui: *"1. Qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca possono essere definite l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di Odontoiatra, Farmacista, Veterinario, Tecnologo alimentare, Dottore commercialista ed Esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della Revisione legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale"*.

**VISTI**

il decreto ministeriale 24 aprile 2020, n. 38, con cui sono stati, tra l'altro, disposti il differimento dei termini della prima sessione degli esami di Stato e le modalità di costituzione delle commissioni d'esame e di svolgimento del tirocinio professionale, e i decreti ministeriali 29 aprile 2020, n. 57, e 24 settembre 2020, n. 661, con cui, in attuazione del citato decreto legge n. 22 del 2020, sono state disciplinate le modalità di espletamento dell'esame di Stato – prima e seconda sessione 2020;

**VISTO**

il decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e in particolare l'art. 6, comma 8, secondo cui *"Le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021"*;

**VISTO**

il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e in particolare l'art. 6, comma 4, con cui sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del citato decreto legge n. 22 del 2020, relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari;

**VISTO**

il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e in particolare l'art. 6, comma 8-bis, secondo cui *"Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2023. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 163 del 2021"*;



**VISTO**

il decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e in particolare l'art. 6, comma 3, secondo cui *"Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo allo svolgimento degli esami di stato di talune professioni, è prorogato al 31 dicembre 2024. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima legge"*;

**VISTE**

le ordinanze ministeriali 29 aprile 2024, nn. 633, 634, 635, con cui sono state indette la prima e la seconda sessione degli Esami di Stato per l'anno 2024;

**ATTESO**

che, con il termine dell'emergenza epidemiologica, trovano applicazione le disposizioni previste dalla normativa vigente relativamente alle modalità di svolgimento degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale (d.P.R. 470/1997, d.P.R. 328/2001, D.L. 139/2005);

**VISTA**

l'Ordinanza n. 426 del Ministero dell'Università e della Ricerca, del 19 giugno 2025, con la quale sono state indette la prima e la seconda sessione degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore commercialista e di Esperto contabile, nonché le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della Revisione legale, relative all'anno 2025;

**DECRETA**

**Art.1**

***Indicazioni di carattere generale***

Presso l'Università di Foggia sono indette nei mesi di **luglio** e **novembre 2025**, rispettivamente, la prima e la seconda sessione degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di **DOTTORE COMMERCIALISTA** e di **ESPERTO CONTABILE**.

Sono indette, altresì, all'interno delle sessioni sopra indicate, le **prove integrative** per l'abilitazione all'esercizio della **REVISIONE LEGALE**, di cui all'art. 11, comma 1, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63.

I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli Esami di Stato in una sola sede.

**Art. 2**

***Titoli validi per l'ammissione***

- 1- **Per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore commercialista – Sezione A dell'Albo**, il candidato deve essere in possesso della laurea specialistica nella classe 64/S (Scienze dell'economia) o laurea magistrale nella classe LM-56 (Scienze dell'economia) o laurea specialistica nella classe 84/S (Scienze economico-aziendali) o laurea magistrale nella classe LM-77 (Scienze economico-aziendali), ovvero diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di Economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.



**2 - Per l'abilitazione all'esercizio della professione di Esperto contabile – Sezione B dell'Albo,**

il candidato deve essere in possesso della laurea nella classe 17 o nella classe L-18 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale) o nella classe 28 o nella classe L-33 (Scienze economiche), ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.

**3 – Per l'espletamento delle prove integrative ai fini dell'iscrizione al registro dei Revisori legali, di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto 19 gennaio 2016 n. 63,** il candidato deve essere in possesso:

- a) dei titoli accademici indicati ai punti precedenti 1) o 2) per i soggetti che, in occasione del sostenimento dell'esame di abilitazione alla professione di Dottore commercialista o di Esperto contabile, intendono sostenere anche le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della Revisione legale;
- b) dei titoli accademici indicati ai punti precedenti 1) o 2), nonché dell'abilitazione alla professione di Dottore commercialista o di Esperto contabile per i soggetti che, in quanto già abilitati, intendono sostenere *esclusivamente* le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della Revisione legale. Nella domanda il candidato deve, altresì, di chiarare di avere diritto all'esonero dalle singole prove ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto del Ministero della Giustizia del 19 gennaio 2016, n. 63.

Per l'ammissione agli esami di Stato di Dottore commercialista e di Esperto contabile, nonché per le prove integrative di Revisore legale, è obbligatorio aver svolto un **tirocinio pratico**, così come previsto dalla normativa vigente. Il **tirocinio deve essere completato, al massimo, entro la data di inizio degli esami, ovvero:**

**- per la I sessione entro il 25 luglio 2025 per Dottore commercialista ed entro il 31 luglio 2025 per Esperto contabile;**

**- per la II sessione entro il 14 novembre 2025 per Dottore commercialista ed entro il 20 novembre 2025 per Esperto contabile.**

I candidati che al momento della presentazione della domanda non lo avessero ancora concluso, ma che comunque lo completeranno entro le suddette date, dovranno dichiarare nell'istanza medesima, con apposita dichiarazione, che attesteranno successivamente il compimento della pratica professionale (specificando la data presunta di fine tirocinio). A conclusione del tirocinio e, comunque entro le date sopra indicate, i candidati dovranno integrare la domanda inviando, nelle stesse modalità indicate all'art 4 del presente bando, l'attestato di compimento della pratica professionale rilasciato dall'Ordine. Conseguentemente, per l'accesso all'esercizio dell'attività di Revisore legale è necessario presentare l'attestato di compiuto tirocinio rilasciato dal MEF, prima dell'inizio delle prove integrative.

Coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione A possono partecipare anche agli esami per l'iscrizione alla Sezione B dell'Albo.

Coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione B non possono partecipare all'esame per l'iscrizione alla Sezione A dell'Albo.

Ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137:

- il tirocinio iniziato a partire dal 16 agosto 2012 perde efficacia decorsi 5 anni dal suo compimento, senza che sia stato superato l'esame di Stato (art. 6, comma 12);
- il tirocinio iniziato anteriormente al 16 agosto 2012 non è soggetto a scadenza.



E' considerato valido il tirocinio non ancora scaduto al momento della presentazione della domanda di ammissione all'esame.

Tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione all'esame. L'Amministrazione potrà procedere all'esclusione, a qualsiasi stadio di svolgimento della procedura, dei candidati che risultino in difetto dei medesimi.

### Art. 3

#### ***Prove d'esame (date, modalità di svolgimento e valutazione)***

Gli Esami di Stato per **Dottore commercialista**, per l'accesso alla sezione A dell'albo di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 139/2005, hanno inizio:

- il giorno **25 luglio 2025**, per la prima sessione;
- il giorno **14 novembre 2025**, per la seconda sessione.

Gli Esami di Stato per **Esperto contabile**, per l'accesso alla sezione B dell'albo di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 139/2005, hanno inizio:

- il giorno **31 luglio 2025**, per la prima sessione;
- il giorno **20 novembre 2025**, per la seconda sessione.

Le **prove integrative ai fini dell'iscrizione al registro dei revisori legali** verranno fissate in date successive all'espletamento delle prove di Dottore commercialista ed Esperto contabile, stante la propedeuticità dell'abilitazione, rese note con avviso pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo (AUA) e sul sito web di Ateneo [www.unifg.it](http://www.unifg.it), nella sezione Esami di Stato.

Le prove d'esame verteranno sulle materie previste dalle specifiche normative di riferimento, in modo da accertare l'acquisizione delle competenze, delle nozioni e delle abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.

#### ➤ **Prove d'esame per l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo (Dottore Commercialista):**

L'Esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo è articolato nelle seguenti prove:

- a. **tre prove scritte**, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente;
- b. **una prova orale** diretta all'accertamento delle conoscenze del candidato, oltre che nelle materie oggetto delle prove scritte, anche nelle seguenti materie: informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica e statistica, legislazione e deontologia professionale.

Le prove scritte di cui al capoverso precedente, lettera a), consistono in:

1. una prima prova che verte sulle seguenti materie: ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale;
2. una seconda prova che verte sulle seguenti materie: diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto processuale civile;
3. una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta, ovvero dalla redazione di atti relativi al contenzioso tributario.



**Esonero dalla prima prova scritta ai sensi dell'art. 11, comma 1 del decreto 19 gennaio 2016, n. 63**

Sono esentati dalla prima prova scritta solo coloro che:

1. sono iscritti nella Sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
2. in base alla convenzioni quadro tra il MIUR e il CNDCEC, hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei Corsi di laurea realizzati sulla base di convenzioni stipulate tra le Università e gli Ordini territoriali (di cui all'articolo 43 del D.Lgs 28/6/2005, n. 139), adottate in conformità alle predette convenzioni quadro e che siano in possesso dei CFU (crediti formativi) nei SSD (settori scientifico disciplinari) di cui alla tabella 1 e 2 della Convenzione territoriale, conseguiti nei corsi di laurea sopra citati o, ad integrazione, in corsi singoli.

Le condizioni di esonero devono essere adeguatamente riscontrate dal candidato con la documentazione rilasciata dall'Università di provenienza, che deve attestare anche il diritto all'esonero. Tutte le domande di esonero saranno oggetto di verifica presso gli Atenei in cui si è conseguita la laurea.

➤ **Prove d'esame per l'iscrizione nella sezione B dell'albo (Esperto contabile):**

L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo è articolato nelle seguenti prove:

- a. **tre prove scritte**, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente;
- b. **una prova orale**, avente a oggetto le materie previste per le prove scritte e questioni teorico-pratiche relative alle attività svolte durante il tirocinio professionale, nonché aspetti di legislazione e deontologia professionale.

Le prove scritte di cui al capoverso precedente, lettera a), consistono in:

1. una prima prova che verte sulle seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, controllo della contabilità e dei bilanci;
2. una seconda prova che verte sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, sistemi di informazione e informatica, economia politica e aziendale, principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica;
3. una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta.

**Esonero dalla prima prova scritta ai sensi dell'art. 11, comma 1 del decreto 19 gennaio 2016, n. 63**

Sono esentati dalla prima prova scritta solo coloro che, in base alle convenzioni quadro tra il MIUR e il CNDCEC, hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei Corsi di laurea realizzati sulla base di convenzioni stipulate tra le Università e gli Ordini territoriali (di cui all'articolo 43 del D.Lgs 28/6/2005, n. 139), adottate in conformità alle predette convenzioni quadro e che siano in possesso dei CFU (crediti formativi) nei SSD (settori scientifico disciplinari) di cui alla tabella 1 della Convenzione territoriale, conseguiti nei corsi di laurea sopra citati o, ad integrazione, in corsi singoli. Le condizioni di esonero devono essere adeguatamente riscontrate dal candidato con la documentazione rilasciata dall'Università di provenienza, che deve attestare anche il diritto



all'esonero. Tutte le domande di esonero saranno oggetto di verifica presso gli Atenei in cui si è conseguita la laurea.

➤ **Prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della Revisione legale**

I candidati che hanno già superato l'esame di Stato di cui agli artt. 46 e 47, d.lgs. 28/01/2005, n. 139 e coloro che intendono abilitarsi alle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile possono, qualora volessero abilitarsi anche all'esercizio della revisione legale, sostenere la **prova scritta e orale** sulle materie previste dall'art. 5, comma 1, lett. c del decreto 19/01/2016 n. 63, ossia sulle materie tecnico-professionali e della revisione indicate di seguito:

- gestione del rischio e controllo interno (lettera f - art. 1, comma 1, decreto n. 63/2016);
- principi di revisione nazionali ed internazionali (lettera g - art. 1, comma 1, decreto n. 63/2016);
- disciplina della revisione legale (lettera h - art. 1, comma 1, decreto n. 63/2016);
- deontologia professionale ed indipendenza (lettera i - art. 1, comma 1, decreto n. 63/2016);
- tecnica professionale della revisione (lettera l - art. 1, comma 1, decreto n. 63/2016).

La prova scritta comprende un quesito a contenuto pratico attinente all'esercizio della revisione legale.

\* \* \*

**Per sostenere le prove d'esame tutti i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.**

Saranno ammessi alla prova orale dell'esame di Stato di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile i candidati che abbiano superato le prove scritte, conseguendo il punteggio minimo di sei decimi, rapportato al numero dei componenti della Commissione giudicatrice (ovvero 30/50), in ciascuna delle prove.

Il **voto finale** è costituito dalla somma dei singoli punteggi conseguiti nelle prove scritte e nella prova orale.

Per le prove integrative di Revisore legale non è prevista l'attribuzione di un punteggio, pertanto, il giudizio sull'esito delle prove stesse sarà espresso solo in senso positivo o negativo.

Il calendario degli esami, la sede di svolgimento degli stessi, l'elenco dei candidati ammessi alle prove, nonché l'elenco di coloro che hanno superato gli esami saranno resi noti con avviso pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo (AUA) e sul sito web di Ateneo [www.unifg.it](http://www.unifg.it), nella sezione Esami di Stato.

**Art. 4**

***Presentazione della domanda***

I candidati agli Esami di Stato devono presentare la **domanda di ammissione**, improrogabilmente, *a pena di esclusione*, entro e non oltre il:

- **30 giugno 2025** per la prima sessione,
- **21 ottobre 2025** per la seconda sessione.

La presentazione della domanda oltre i termini sopraindicati è causa di esclusione dalla sessione di esame cui si è chiesto di partecipare.

Possono, altresì, essere accolte le domande di ammissione presentate oltre i termini sopra indicati, qualora il Rettore oppure il Direttore Generale ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande sia giustificato e documentato da gravi motivi riconducibili al caso fortuito o alla forza



maggiore. Il candidato dovrà presentare motivata e documentata istanza all'indirizzo [protocollo@cert.unifg.it](mailto:protocollo@cert.unifg.it), unitamente ad una copia del proprio documento di identità in corso di validità, entro e non oltre 20 giorni prima dell'inizio delle sessioni d'esame. Nella stessa istanza, il candidato deve dichiarare di non aver presentato analoga istanza tardiva presso altri Atenei.

Coloro che hanno presentato domanda di ammissione alla prima sessione e che sono stati impossibilitati a partecipare alle prove possono presentarsi alla seconda sessione, producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del **21 ottobre 2025**, allegando nuovamente tutta la documentazione già inviata nella precedente istanza e senza ripetere i pagamenti già effettuati.

I candidati dichiarati non idonei nella prima sessione possono ripetere l'esame nella seconda sessione, previa ripresentazione della domanda nella modalità e nei termini indicati e rinnovo dei versamenti prescritti.

I candidati, per la presentazione della domanda, devono operare *esclusivamente* secondo le seguenti modalità:

**a) compilare la domanda di ammissione al concorso**, avvalendosi della **procedura on-line Esse3**, disponibile all'indirizzo <https://unifg.esse3.cineca.it/Root.do>.

La procedura prevede due fasi:

1. la *Registrazione* al portale Esse3, al termine della quale saranno consegnati un nome utente e una password che permetteranno l'accesso al sistema, la modifica dei dati e di utilizzare i servizi offerti. Coloro che possiedono già le credenziali di accesso all'area riservata, in quanto già studenti dell'Università di Foggia, non devono fare una nuova registrazione, ma avvalersi del nome utente e della password di cui sono in possesso ed effettuare l'accesso al portale Esse3 attraverso *Login*. Chi non è più in possesso delle credenziali di accesso, può effettuare il *Recupero password*, inserendo codice fiscale e indirizzo mail;

2. la compilazione della *domanda di ammissione* all'Esame di Stato.

Nel caso di contemporanea iscrizione alle prove di Dottore commercialista o di Esperto contabile e alle prove integrative di Revisore legale vanno compilate due distinte domande di ammissione.

**b) Stampare e firmare la ricevuta che attesta l'avvenuta iscrizione.**

**c) Effettuare il versamento del contributo a favore di questa Università**, tramite il servizio *pagoPA*  accedendovi al termine della compilazione della *domanda di ammissione* dalla voce *Pagamenti*, secondo gli importi richiesti dalla procedura e di seguito indicati in relazione agli esami:

| Esame                                                                             | Importo             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dottore commercialista o Esperto contabile                                        | € 250,00            |
| Dottore commercialista o Esperto contabile + prove integrative di Revisore legale | € 250,00 + € 100,00 |
| prove integrative di Revisore legale                                              | € 100,00            |

Il contributo versato a favore dell'Università non è rimborsabile ad alcun titolo.

**d) Effettuare il versamento della tassa di ammissione di € 49,58 a favore dell'Erario**, sul conto



corrente postale sul c.c.1016 intestato a: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse scolastiche (Causale: *Tassa di ammissione esame di Stato Dottore commercialista oppure Esperto contabile\_anno 2025*). Il suddetto versamento è previsto *solo* per coloro che si iscrivono all'esame di Stato di Dottore commercialista o Esperto contabile. Non deve essere versato da coloro che si iscrivono *esclusivamente* alle prove integrative di Revisore legale.

**e) Solo chi ha diritto all'esonero dalla prima prova scritta ai sensi dell'art. 11, comma 1 del decreto 19 gennaio 2016, n. 63, compilare apposito modulo (allegato al presente bando);**

**f) Allegare alla ricevuta stampata e firmata di cui al punto b) la seguente documentazione:**

- attestazioni dei versamenti effettuati, di cui ai punti c) e d) del presente articolo;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- certificazione rilasciata dall'Ateneo in cui si è conseguita la laurea attestante il titolo valido per l'ammissione all'esame di Stato, così come indicato nell'art. 2 del presente bando;
- modulo per richiedere l'esonero dalla prima prova (*solo per chi ne ha diritto*), con allegato il certificato rilasciato dall'Ateneo in cui si è conseguita la laurea, completo degli esami sostenuti e con l'indicazione per ciascuno di essi dei crediti e dei SSD e dell'attestazione del diritto all'esonero, con eventuale certificazione, ad integrazione, degli esami singoli oppure certificato di iscrizione alla Sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- per attestare il tirocinio:
  - certificato di compiuto tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Dottore commercialista e di Esperto contabile rilasciato dal competente Ordine professionale, specificando la data di inizio e la data di fine del periodo di svolgimento dello stesso;
  - certificato di compiuto tirocinio rilasciato dal MEF per l'accesso all'esercizio dell'attività di Revisore legale di cui al decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012.

I candidati che al momento della presentazione della domanda non avessero ancora concluso il tirocinio, ma che lo completeranno entro la data di inizio degli esami (per la I sessione entro il 25 luglio 2025 per Dottore commercialista ed entro il 31 luglio 2025 per Esperto contabile, per la II sessione entro il 14 novembre 2025 per Dottore commercialista ed entro il 20 novembre 2025 per Esperto contabile) dovranno dichiarare che attesteranno il compimento della pratica professionale, specificando la data presunta di fine tirocinio. Al termine del tirocinio e comunque entro le date sopra indicate, sarà cura del candidato inviare, ad integrazione della documentazione già prodotta, il certificato di compiuto tirocinio professionale rilasciato dal competente Ordine professionale. Conseguentemente, per l'accesso all'esercizio dell'attività di Revisore legale, è necessario presentare l'attestato di compiuto tirocinio rilasciato dal MEF prima dell'inizio delle prove integrative.

- **per i candidati che partecipano alla sola prova integrativa di Revisore legale, certificazione attestante la conseguita abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore commercialista o di Esperto contabile;**
- **solo per i candidati con disabilità o con DSA, eventuali certificazioni ex lege attestanti la necessità di usufruire di particolari ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove.**



**g) Inviare mediante Posta Elettronica Certificata** (entro e non oltre il **30 giugno 2025**, per la prima sessione, ed entro e non oltre il **21 ottobre 2025**, per la seconda sessione) presso l'Ufficio protocollo dell'Università di Foggia, la *ricevuta di ammissione* all'esame di Stato, **comprensiva degli allegati indicati al punto e)**, all'indirizzo [protocollo@cert.unifg.it](mailto:protocollo@cert.unifg.it).

Si precisa che ogni comunicazione personale ai candidati verrà effettuata a mezzo PEC (salvo gli avvisi generali rivolti a tutti i candidati che verranno pubblicati all'Albo Ufficiale di Ateneo (AUA) e sul sito web di Ateneo [www.unifg.it](http://www.unifg.it), nella sezione Esami di Stato). L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per omissis, errato o mancato utilizzo dell'indirizzo PEC, ricadendo sul candidato il rischio della mancata ricezione delle eventuali comunicazioni. Pertanto, se il candidato utilizza caselle errate o non attive di posta elettronica certificata ai sensi di legge (PEC) oppure indirizzi di posta elettronica non certificati, l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità.

**Non saranno accettate le domande compilate e inviate con modalità diversa da quella indicata.**

Il mero pagamento del contributo e della tassa prescritta, al pari della sola iscrizione sul portale Esse3, non seguita dai versamenti prescritti e dal successivo invio della documentazione, non costituiscono iscrizione all'esame.

La compilazione della domanda on line e la successiva sottoscrizione della ricevuta di iscrizione vale come autocertificazione. Il candidato dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che quanto affermato nel modulo di domanda corrisponde a verità e di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.

Si fa presente che l'Università effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Eventuali abusi verranno denunciati all'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 5**

##### ***Candidati con disabilità o con DSA***

In relazione alle rispettive esigenze personali, i candidati:

- a) in situazione di invalidità civile pari o superiore al 66%;
- b) in condizione di disabilità ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni;
- c) con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170 e successive modificazioni;

possono formulare apposita richiesta indicativa degli ausili necessari, di eventuali tempi aggiuntivi, nonché di ulteriori misure compensative atte a garantire pari opportunità nell'espletamento della prova.

Gli stati di cui alle lettere a) e b) devono risultare da apposita certificazione medica rilasciata dalla Commissione Medica competente per territorio comprovante il tipo d'invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto.

Lo stato di cui alla lettera c) deve risultare da idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso.

Sulla base della documentazione pervenuta, saranno attuate eventuali modalità e/o tempi aggiuntivi concessi per lo svolgimento della/e prova/e.



**Art. 6**  
***Norme di salvaguardia***

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

I dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. In calce al presente bando vi è specifica informativa al trattamento dei dati.

Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Gramsci n. 89/91 – PEC [protocollo@cert.unifg.it](mailto:protocollo@cert.unifg.it). Rappresentante Legale dell'Università di Foggia è il Rettore, Prof. Lorenzo Lo Muzio, domiciliato per la carica, presso la sede legale dell'Ente, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia; Responsabile Protezione Dati Personali è l'Avv. Nicola Fabiano, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia, PEC [rpd@cert.unifg.it](mailto:rpd@cert.unifg.it) email: [rpd@unifg.it](mailto:rpd@unifg.it).

Responsabile del presente procedimento amministrativo è il dott. Nicola Tricarico.

E' fatto carico ai candidati di attivarsi per assumere ogni informazione relativa agli Esami di Stato. A tal fine, gli interessati potranno rivolgersi all'*Area Alta Formazione e Studi Avanzati - Servizio Master, Corsi di perfezionamento ed Esami di Stato*, Palazzo Ateneo, I piano, via Gramsci, 89/91 Foggia, all'indirizzo mail [postlaurea@unifg.it](mailto:postlaurea@unifg.it) o ai nn. di tel. 0881/338323 oppure 338312 oppure 338311 (martedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30 o il mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.30), ovvero potranno consultare il sito Internet [www.unifg.it](http://www.unifg.it).

**Il Rettore**  
**Prof. Lorenzo Lo Muzio**  
Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005



### **Informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 e consenso**

Ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e in relazione ai dati personali di cui l'Area Alta Formazione e Studi Avanzati dell'Università di Foggia entrerà nella disponibilità con la sua domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, Le comunichiamo quanto segue:

#### **Titolare del trattamento, Contitolare, Destinatario e responsabili del trattamento e della protezione dei dati personali**

**Titolare del trattamento** è l'Università di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Gramsci n. 89/91. Rappresentante Legale dell'Università di Foggia è il Rettore *pro tempore* Prof. Lorenzo Lo Muzio, domiciliato, per la carica, presso la sede legale dell'Ente, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia - PEC [protocollo@cert.unifg.it](mailto:protocollo@cert.unifg.it).

**Responsabile Protezione Dati Personali** è l'Avv. Nicola Fabiano, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia - PEC [rpd@cert.unifg.it](mailto:rpd@cert.unifg.it).

#### **Finalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi fissati dal GDPR, nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Università di Foggia, per la partecipazione alla selezione pubblica per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

I suoi dati saranno trattati anche al fine di:

- adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
- adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente a carico dell'Università di Foggia;
- eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, di cui è investita l'Università di Foggia;
- ottemperare a un ordine degli Organi inquirenti o delle forze dell'ordine.

I dati personali potranno essere trattati a mezzo di archivi sia cartacei sia informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

#### **Base giuridica del trattamento**

L'Università di Foggia tratterà i suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:

- sia necessario all'esecuzione della partecipazione alla selezione pubblica per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sull'Università di Foggia;
- sia necessario per eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita l'Università di Foggia;
- sia basato sul consenso espresso, ove previsto dal GDPR;
- sia necessario per ottemperare a un ordine degli Organi inquirenti o delle forze dell'ordine.

#### **Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali e autorizzazione al trattamento**

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione della partecipazione alla selezione pubblica per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità da lei richiesto o relativi all'adempimento a un obbligo normativo, fiscale o contabile, la mancata comunicazione dei dati personali e autorizzazione al trattamento degli stessi non consentirà di dare corso alla suddetta selezione.



### **Conservazione dei dati**

I suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo necessario all'esecuzione della procedura selettiva di cui sopra e, successivamente, per il tempo in cui l'Università sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento.

### **Comunicazione dei dati**

I suoi dati personali potranno essere comunicati a:

1. Enti Pubblici, per esigenze funzionali ai fini sopra indicati;
2. Enti Pubblici, istituti bancari e assicurativi, che erogino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge;
5. soggetti terzi, che elaborano i dati per finalità istituzionali;
6. aziende private, per finalità di ingresso nel mondo del lavoro; nel caso in cui le stesse effettuino attività di profilazione, è loro obbligo informare preventivamente gli interessati.

### **Profilazione e Diffusione dei dati**

I suoi dati personali saranno trattati in forma anonima per l'adempimento di obblighi di pubblicazione imposti da norme di legge.

Diritti dell'interessato

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:

- chiedere all'Università di Foggia l'accesso ai suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- richiedere e ottenere dall'Università di Foggia - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia un contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati a un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano, sempre nel rispetto delle eccezioni previste nel GDPR;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul suo consenso, nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dell'art. 17 del GDPR, per una o più specifiche finalità, e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza) oppure particolari (ad esempio dati che rivelano la sua origine razziale, le sue opinioni politiche, le sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali - [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).